REGOLAMENTO (CEE) N. 3772/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3295/89 che fissa, per la campagna 1989/1990, il prelievo supplementare e l'importo del rimborso nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3707/89 (2) della Commissione, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5 e l'articolo 4 ter, paragrafi 2 e 5,

visto il regolamento (CEE) n. 729/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che stabilisce le norme generali del regime particolare applicabile ai piccoli produttori nell'ambito del regime di corresponsabilità nel settore dei cereali (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che, per la campagna 1989/1990, in caso di superamento del quantitativo massimo garantito si può decidere di non procedere alla riscossione del prelievo di corresponsabilità supplementare e di rimborsare l'intero importo del prelievo riscosso in via provvisoria;

considerando che la produzione stabilita per la campagna considerata comporta la fissazione di un prelievo di corresponsabilità supplementare pari a 0,54 ECU/t; che questo importo può essere considerato come minimo; che, è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 3295/89 della Commissione, del 31 ottobre 1989, che fissa, per la campagna 1989/1990, il prelievo supplementare e l'importo del rimborso nel settore dei cereali (4), al fine di disporre la non riscossione del prelievo e il rimborso dell'intero importo del prelievo di corresponsabilità supplementare già riscosso per la campagna considerata;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 729/89, l'importo complessivo dell'aiuto a favore dei piccoli produttori è ridotto in funzione della parte di prelievo di corresponsabilità rimborsata; che a tal fine è opportuno modificare il coefficiente previsto all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3295/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3295/89 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 1*

Per la campagna 1989/1990:

— il prelievo di corresponsabilità supplementare di cui all'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato a 0,54 ECU/t. Tale prelievo tuttavia non viene riscosso:

— il prelievo di corresponsabilità supplementare già riscosso è interamente rimborsato ai produttori ».

2) All'articolo 2, il coefficiente « 0,551724 » è sostituito dal coefficiente « 0,50 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 5.
(4) GU n. L 320 dell'1. 11. 1989, pag. 43.